

**ACCORDO DEL 15 DICEMBRE 1948 SULLA INDENNITA'  
DI QUIESCENZA, TRATTAMENTO MALATTIA, GRATIFICA  
NATALIZIA E RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI**

L'anno 1948, il giorno 15 del mese di dicembre, presso la sede della Confederazione Generale Italiana del Commercio, si è stipulato il presente accordo, da valere per tutto il territorio nazionale, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dai sigg.: Vincenzo Aliotta, comm. Anselmo Castelnuovo, dott. Mario Finardi, avv. Baravelli, avv. Perrone, comm. Covone, dott. Romanelli e dagli avv. Lojoli, Fiorentino, Lironcurti;

e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AGGREGATI, rappresentata dal dr. Guglielmo Rizzo, Lari Umberto, Fabbri Cesare, Mantegazza Amleto, assistiti dall'on. Fernando Santi e dal sen. Renato Bitossi della Segreteria Generale della C.G.I.L.

**Art. 1.**

Fermo restando il disposto dell'art. 1 dell'accordo nazionale 8 dicembre 1947, si conviene che le indennità di quiescenza dovute ai lavoratori di qualifica impiegatizia in conseguenza di risoluzioni di rapporti di lavoro avvenute dall'8 dicembre 1947 al 31 dicembre 1948, verranno corrisposte agli aventi diritto con l'inclusione dell'indennità di contingenza nella misura e con le modalità previste dal predetto accordo.

Pertanto, le liquidazioni eventualmente effettuate sulla base del solo stipendio, verranno integrate della quota relativa all'indennità di contingenza.

**Art. 2.**

Il massimale di L. 19.000, stabilito dall'accordo 24 aprile 1947 sul trattamento di malattia, viene elevato a L. 25.000.

**Art. 3.**

La gratifica natalizia per l'anno 1948 sarà corrisposta nella misura di una mensilità comprensiva della contingenza e sulla base della retribuzione globale del mese di dicembre 1948.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la retribuzione verrà calcolata sulla base della media delle provvigioni percepite dal lavoratore durante l'anno 1948.

**Art. 4.**

In esecuzione di quanto stipulato con gli accordi nazionali 8 dicembre 1947 e 1° luglio 1948, si conviene che sulle paghe tabellari in vigore alla data del 1° dicembre 1948 e con decorrenza dalla data stessa, si applicheranno le seguenti percentuali di aumento mensile a titolo di rivalutazione definitiva delle categorie:

Categoria A - 15% con un minimo garantito di L. 4.500 mensili

- Categoria B - 10% con un minimo garantito di L. 2.500 mensili  
Categoria C-1 - 8% con un minimo garantito di L. 1.300 mensili  
Categoria C-2 - 7% con un minimo garantito di L. 1.100 mensili  
Categ. non imp. 5% con un minimo garantito di L. 1.100 mensili

Si chiarisce che appartengono alla Cat. C-1 il commesso di vendita e gli altri impiegati con retribuzione pari o superiore a quella di commesso; appartengono alla Cat. C-2 le restanti qualifiche.

Gli aumenti percentuali di rivalutazione o i minimi garantiti sopra fissati saranno riportati in cifra sulle paghe di fatto comunque percepite al 1° dicembre 1948.

I minimi garantiti di cui sopra sono ridotti del 5% per il personale femminile. Tale riduzione non si applica alle donne aventi paghe tabellari uguali a quelle del personale maschile di pari qualifica.

Per i lavoratori qualificati che abbiano dai 18 ai 20 anni di età, il minimo garantito di cui sopra si intende limitato a L. 900 mensili per le qualifiche impiegate e a L. 800 mensili per le qualifiche non impiegate.

Ai lavoratori non qualificati di età inferiore ai 20 anni gli aumenti di rivalutazione di cui al presente accordo vengono fissati nella seguente misura:

- a) dai 16 ai 18 anni L. 300 mensili;
- b) dai 18 ai 20 anni L. 600 mensili.

#### Art. 5.

Le parti si impegnano di incontrarsi il giorno 10 gennaio 1949 per la ripresa delle trattative per la stipulazione del contratto nazionale normativo, impegnandosi altresì di addivenire alla definitiva stipulazione di esso entro il 15 febbraio 1949. Comunque, qualora ciò non fosse possibile, a decorrere dal 15 febbraio 1949, verranno rese operative ad ogni effetto le clausole contrattuali, che a quella data risulteranno concordate.

#### Art. 6.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1948.

### 9.

## ACCORDO NAZIONALE 17 MAGGIO 1951 PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE AL SETTORE DEL COMMERCIO

L'anno 1951 il giorno 17 del mese di maggio in Roma,

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dal suo Presidente Amato Festi con l'intervento del comm. Anselmo Castelnovo, del dr. Carlo Romanelli, del comm. Ugo Bassi, del sig. Sergio Coen e del sig. Roberto Chiudioni, assistiti dal dr. Manlio Lo Vecchio Musti e dal dr. Mario Lironcurti;